

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

n. 40/04/COL

del 17 marzo 2004

che modifica per la quarantatreesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato modificando il capitolo 26A: «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento» e proposta di opportune misure

(2006/C 168/07)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il Protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 24, l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 1 nella Parte I del Protocollo 3 e gli articoli 18 e 19 nella Parte II del Protocollo 3 ⁽³⁾,

considerando che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA rende esecutive le disposizioni dell'Accordo SEE concernenti gli aiuti di Stato,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza EFTA emette avvisi od orientamenti nei settori definiti dall'accordo SEE, quando tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte esplicitamente lo prevedano oppure quando l'Autorità di vigilanza EFTA lo ritenga necessario,

rammentando le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato ⁽⁴⁾ adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità di vigilanza EFTA ⁽⁵⁾,

⁽¹⁾ In appresso denominato accordo SEE.

⁽²⁾ In appresso denominato accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte.

⁽³⁾ Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte come modificato dagli Stati EFTA il 10 dicembre 2001. Le modifiche sono entrate in vigore il 28 agosto 2003.

⁽⁴⁾ In appresso denominate «guida».

⁽⁵⁾ Inizialmente pubblicate nella GU L 240 del 3.9.1994 e nel supplemento SEE n. 32 recante la stessa data, e modificate da ultimo con decisione del Collegio n. 39/04/COL del 17.3.2004 (non ancora pubblicata).

considerando che in data 1° novembre 2003 la Commissione delle Comunità europee (in appresso Commissione CE) ha pubblicato una comunicazione relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche ⁽⁶⁾,

considerando che detta disciplina è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

considerando che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

considerando che l'esperienza maturata negli anni recenti e le informazioni a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA sull'attuale situazione dei settori in questione hanno indotto l'Autorità di vigilanza EFTA a decidere che le limitazioni attualmente applicate agli aiuti regionali all'investimento destinati al settore automobilistico ed al settore delle fibre sintetiche vadano mantenute,

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di non includere il settore della costruzione navale nel campo di applicazione della disciplina multisettoriale,

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di introdurre una correzione tecnica alla formulazione delle norme transitorie applicabili all'industria automobilistica per gli aiuti concessi dopo il 31 dicembre 2003,

⁽⁶⁾ GU C 263 del 1.11.2003, pag. 3.

considerando che, ai sensi del punto II del capo «Disposizioni generali» dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA, dopo aver consultato la Commissione CE, ha il compito di adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione CE,

visto il parere della Commissione CE,

ricordando che l'Autorità di vigilanza EFTA ha consultato al riguardo gli Stati EFTA nella riunione multilaterale del 3 febbraio 2004,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. Il capitolo 26A della guida agli aiuti di Stato è modificato come descritto all'allegato I della presente decisione e vengono proposte opportune misure, contenute nell'allegato I.
2. Gli Stati EFTA saranno informati al riguardo mediante lettera corredata di copia della decisione e dell'allegato I. Gli Stati EFTA saranno invitati a comunicare il proprio accordo alle misure opportune entro un mese dal ricevimento della presente proposta.

3. In conformità del punto d) del protocollo 27 dell'accordo SEE, la Commissione CE verrà informata della decisione mediante invio di copia della stessa e dell'allegato I.

4. La presente decisione e il relativo allegato I sono pubblicati nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5. Qualora gli Stati EFTA accettino la proposta di misure opportune, verrà pubblicata una sintesi nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (all'allegato 2).

6. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2004.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Presidente
Hannes HAFSTEIN

Membro del Collegio
Einar M. BULL

ALLEGATO I

MODIFICHE AL CAPITOLO 26A IN MERITO ALLA DISCIPLINA MULTISSETTORIALE DEGLI AIUTI REGIONALI DESTINATI AI GRANDI PROGETTI D'INVESTIMENTO ⁽¹⁾

Il punto 26A.5 (4) è sostituito dal testo seguente:

I settori colpiti da gravi problemi strutturali potranno essere specificati in un elenco dei settori che sarà allegato alla presente disciplina. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente sezione, in tali settori non saranno autorizzati aiuti regionali all'investimento. La realizzabilità tecnica e l'opportunità politica ed economica di adottare tale elenco saranno esaminate entro la fine del 2005. Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decidesse in tal senso, l'elenco dei settori sarà adottato e pubblicato entro il 31 marzo 2006 ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Qualunque misura opportuna ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 nella Parte I e dell'articolo 18 nella Parte II del Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte che potrebbe divenire necessaria in questo contesto verrà proposta entro il 1° luglio 2006.

Il punto 26A.5 (5) è sostituito dal testo seguente:

Ai fini dell'esame della realizzabilità tecnica dell'elaborazione dell'elenco dei settori, i gravi problemi strutturali saranno misurati in linea di massima sulla base dei dati relativi al consumo apparente, all'opportuno livello della classificazione CPA ⁽²⁾ nel SEE, o, se tale informazione non è disponibile, secondo segmentazioni del mercato generalmente accettate per i prodotti interessati e per le quali i dati statistici siano prontamente disponibili. Si potrà tenere conto anche di altri dati ed informazioni pertinenti, compresi studi settoriali. Nessun settore sarà incluso nell'elenco sulla base di un'applicazione puramente meccanicistica di dati statistici. L'elenco di settori potrà essere aggiornato ove ciò si renda necessario.

La prima frase del punto 26A.5 (6) è sostituito dal testo seguente:

Qualora l'Autorità di vigilanza EFTA decida di adottare tale elenco di settori a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i settori inclusi nell'elenco dei settori colpiti da gravi problemi strutturali, tutti gli aiuti regionali all'investimento a favore di investimenti comportanti spese ammissibili superiori ad un importo che l'Autorità di vigilanza EFTA dovrà determinare al momento della definizione dell'elenco dei settori ⁽³⁾, dovranno essere notificati individualmente all'Autorità di vigilanza EFTA, fatte salve le disposizioni di cui all'esenzione per categoria relativa agli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ⁽⁴⁾, inserite nell'Accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002 del 25 giugno 2002 ⁽⁵⁾.

Il punto 26A.8 (1) è sostituito dal testo seguente:

Fino al 31 dicembre 2006, e fatto salvo l'Atto di cui al punto 1f dell'allegato XV all'Accordo SEE ⁽⁶⁾, come inserito in detto allegato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 88/2002:

- a) per aiuti di importo superiore a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un esistente regime di aiuti, è limitata al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale;
- b) nessuna spesa sostenuta nell'ambito di progetti d'investimento nell'industria delle fibre sintetiche, quale definita nell'allegato D, sarà ammissibile ad aiuti all'investimento.

Questa modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2004.

I punti 26A. 8 (2) e (3) sono abrogati.

⁽¹⁾ Le modifiche corrispondono alla comunicazione della Commissione CE relativa alla modifica della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (2002) con riferimento all'elaborazione di un elenco dei settori colpiti da problemi di ordine strutturale ed alla proposta di opportune misure ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 1 del trattato CE, applicabili all'industria automobilistica e all'industria delle fibre sintetiche (GU C 263 del 1.11.2003, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 204/2002 della Commissione (GU L 36 del 6.2.2002, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio è stato inserito nell'Accordo SEE per decisione del Comitato misto SEE n. 7/94 del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.94), modificata da ultimo dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2002 (GU L 298 del 31.10.2002 e supplemento SEE n. 54); cfr. punto 20b dell'allegato XXI all'Accordo SEE.

⁽³⁾ In linea di principio, tale importo può essere fissato a 25 milioni di EUR, ma può variare da un settore all'altro.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

⁽⁵⁾ GU L 266 del 3.10.2002 e supplemento SEE n. 49; cfr. punto 1f dell'allegato XV all'Accordo SEE.

⁽⁶⁾ L'esenzione per categoria relativa agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Dopo il punto 26A.9. (2), sono inseriti due nuovi punti 26A.9 (3) e 26A.9 (4):

- 26A.9. (3): Al fine di disporre, in assenza di un elenco dei settori colpiti da gravi difficoltà strutturali, di un insieme chiaro di norme applicabili agli investimenti regionali a favore del settore automobilistico e del settore delle fibre sintetiche a partire dal 1° gennaio 2004, l'Autorità di vigilanza EFTA ha deciso di proporre le seguenti opportune misure ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della Parte I e dell'articolo 18 del Protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte:
- continuare ad applicare le esistenti norme transitorie per il settore delle fibre sintetiche, quale definito nell'allegato D, fino al 31 dicembre 2006;
 - per aiuti di importo superiore a 5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, limitare l'intensità massima d'aiuto per gli aiuti regionali all'investimento a favore dell'industria automobilistica quale definita nell'allegato C, concessi nell'ambito di un regime di aiuti esistente, al 30 % del corrispondente massimale d'aiuto regionale.
- 26A.9 (4): Gli Stati EFTA sono invitati a manifestare il loro accordo esplicito alle opportune misure proposte entro il termine specificato nella lettera loro indirizzata. In assenza di una risposta, l'Autorità di vigilanza EFTA riterrà che lo Stato EFTA in questione non è d'accordo con le misure proposte.
-